

MISURA M2C1 – 2.3

“INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE”

FAQ

07/02/2025

1.	Calcolo cumulo agevolazioni.....	2
2.	Fatture senza CUP.	3
3.	Conto cointestato	4
4.	Doppio finanziamento	4
5.	Bonifici emessi prima del decreto di concessione.....	5
6.	Fatture senza CUP.	5
7.	Conto dedicato	5
8.	Contabilità separata	5
9.	Fatture con sconti o aumenti	6
10.	Firma legale rappresentante	6
11.	Tagging	6
12.	Scheda DSNH	6
13.	Template caricamento REGIS.....	7
14.	Comunicazione - Targhe	7
15.	Credito di imposta	8
16.	Domanda di saldo	8
17.	Fatture prive di CUP	8
18.	Giustificativi di spesa – Emblema UE	8
19.	Invio rendicontazioni.....	9
20.	Richieste di anticipazione.....	9
21.	Controlli in situ	9
22.	Fotografie georeferenziate	9
23.	Rinuncia presentata da beneficiario	9
24.	Indicatori comuni.	9
25.	Controlli <i>in loco</i>	10
26.	Codice convenzione e PRATT	10
27.	Indicatore target	10
28.	Indicatori output.....	10
29.	Pagamenti - Valorizzazione	10
30.	Tabelle di contesto.....	10
31.	Voce di spesa	11
32.	Tabelle di contesto.....	11
33.	Tag	11
34.	Indicatori comuni	11
35.	Interoperabilità.....	11

1. Calcolo cumulo agevolazioni

Modalità di calcolo per il cumulo delle agevolazioni previste dalla sottomisura PNRR M2C1 I2.3 "macchinari" e il credito d'imposta 4.0 o altre forme di sovvenzioni non considerate aiuti di stato.

Le disposizioni contenute nelle circolari 9/E e 33 del 2021 citate dalla faq n. 6 e la stessa faq offrono margini di interpretazione che potrebbero portare a differenti applicazioni operative, sia per i beneficiari che per le amministrazioni. In particolare, non risultano presenti esempi concreti che illustrino con chiarezza come effettuare il calcolo del cumulo tra le due sovvenzioni, rendendo incerta l'applicazione delle regole.

Riporto di seguito gli estratti significativi delle circolari citate.

Circolare MEF 33 del 31/12/2021:

"...la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie. Quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d'imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l'investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d'imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento), esclusivamente per la parte di costo dell'investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche."

Circolare Agenzia delle entrate 9/E del 23/7/2021:

"...Tanto precisato, se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d'imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo."

Propongo il seguente esempio di calcolo in €, basato su una mia interpretazione, condivisa con altri colleghi:

Costo totale del bene: 50.000

Contributo PNRR: 65% su 35.000 = 22.750

Credito d'imposta del 20% calcolato sull'intero costo del bene = 10.000

Importo cumulato delle agevolazioni (fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento) = 22.750+10.000= 32.750.

Resta da aggiungere a 32.750 l'eventuale l'importo corrispondente al risparmio di imposta IRAP (imposta prevista per le imprese agromeccaniche) su 10.000 €, che, considerando il 3,3%, porterebbe la somma a 33.080 €, abbondantemente inferiore a 50.000.

Chiedo cortesemente di sapere se questa interpretazione possa ritenersi conforme alle disposizioni o, in alternativa, di essere indirizzato verso l'ufficio ministeriale competente a fornire i necessari chiarimenti o di inoltrare direttamente il quesito agli uffici preposti.

Risposta

Con riferimento al cumulo, l'esempio di calcolo appare corretto.

Si sottolinea che la FAQ da considerare è la n. 60: “Gli aiuti di cui al decreto possono essere cumulati con altri aiuti o altre forme di sostegno erogate tramite risorse pubbliche?”

Alla luce del principio dell'ordinamento dell'Unione Europea (UE) che impone il divieto di doppio finanziamento, non è possibile che le azioni intraprese da parte delle istituzioni dell'UE e degli Stati Membri conducano a finanziare due volte la medesima spesa. Questo principio cardine è stato ribadito anche nelle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2021/241, che disciplina il dispositivo per la ripresa e la resilienza (nonché nelle norme dell'UE che disciplinano i fondi strutturali), laddove viene espressamente sancito, all'art. 9, che «i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo».

Il cumulo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento, nel contesto dell'Unione Europea, è, quindi, consentito, a patto che queste non coprano due volte il medesimo costo.

Al fine di rispondere compiutamente al quesito è necessario inquadrare il decreto nel contesto di cui agli articoli 107 e 108 TFUE, nonché alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 702/2014, ora sostituito dal Regolamento (UE) 2022/2472. Il decreto è stato oggetto di decisione di approvazione quale disciplina del regime di aiuto da parte della Commissione europea. Nel contesto della decisione, è stato considerato che gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento e a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascun tipo di investimento disciplinato. Gli aiuti possono altresì essere cumulati con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di investimento disciplinato.

Pertanto, in sostanza, laddove gli aiuti di cui al decreto vengano ad essere cumulati con altre misure di aiuto di stato e de minimis, il parametro di riferimento per delimitare l'ambito di operatività del cumulo sarà quello dell'intensità % massima stabilita, conformemente alla decisione di autorizzazione, dal Regolamento n. 2022/2472 (o di quella inferiore eventualmente stabilita nel decreto e oggetto della decisione della Commissione).

In merito, cfr. anche l'art. 11 del DM 31 marzo 2022 e la circolare MEF n. 33 del 2021.

Con riferimento al finanziamento da altri fondi europei, il progetto può essere finanziato con ulteriori risorse pubbliche a carattere nazionale, sempre nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, ma non è ammesso il finanziamento a valere su ulteriori fondi europei. In tale contesto, il finanziamento con credito di imposta 4.0 o 5.0 o Sabatini deve essere esaminato in sede di istruttoria, per verificare che tali crediti non siano stati rendicontati su programmi finanziati da fondi europei. Resta fermo il divieto di doppio finanziamento.

2. Fatture senza CUP.

Per le spese sostenute prima della comunicazione del CUP, la FAQ 68 richiede l'apposizione della dicitura in fattura, mentre la FAQ 99 introduce il concetto di "esatta riconducibilità delle spese alla domanda di finanziamento". Questo potrebbe essere interpretato come la necessità del numero di domanda in fattura, dato che la dicitura standard è identica per tutte le domande e non garantisce una relazione univoca tra una fattura specifica e una domanda.

Considerando che si presentano i primi casi di fatture con dicitura ma prive di CUP e del numero di domanda, chiedo se, anche in previsione dei controlli da parte dell'UDM, possa ritenersi sufficiente fare riferimento alla denominazione del beneficiario e/o alla descrizione

del macchinario o dell'attrezzatura come elementi identificativi riconducibili una fattura a una specifica domanda, supportati dalla dichiarazione di riconducibilità.

Risposta

Non è sufficiente richiamare il bene indicato in fattura.

Sarà ammissibile la procedura prevista da ARPEA per regolarizzare le fatture prive di dicitura/CUP per il PSR 14-22, in particolare l'opzione di "integrazione elettronica con codice TD20".

In caso di fatture emesse nel periodo che intercorre tra la domanda di ammissione al beneficio e l'atto di concessione (con relativa assegnazione codice CUP), sarà possibile avvalersi di una autodichiarazione di riconducibilità resa ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, che contenga gli elementi utili a identificare in maniera non equivoca che la spesa sia stata sostenuta per la realizzazione dell'intervento da parte del Soggetto beneficiario a valere sul Next Generation UE, M2C1 I2.3 [con indicazione della sotto-misura Macchine/Frantoi], riportando la descrizione del macchinario o dell'attrezzatura acquistata.

Resta fermo che tutte le fatture emesse prima della domanda di ammissione al finanziamento sono inammissibili.

3. Conto cointestato

Nel corso delle riunioni della primavera scorsa, era stato chiarito che il conto corrente dedicato può coincidere con un conto aziendale (quindi non esclusivo), che deve essere intestato al beneficiario dell'aiuto, e che è necessaria una contabilità separata. Alcune imprese ci hanno chiesto se sia ammessa la cointestazione del conto corrente con un altro soggetto, solitamente un familiare. Al momento, in Piemonte non abbiamo posto alcuna limitazione su questo aspetto.

Chiedo quindi se un conto corrente cointestato possa essere considerato valido, tenendo conto che nei decreti non è riportato un divieto esplicito.

Risposta

Come precisato nella FAQ n. 69 relativa alla sotto-misura "Macchine" e pubblicata il 29 aprile 2024, tutti i movimenti finanziari connessi ai progetti devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. I beneficiari devono mantenere un sistema di "contabilità separata" nella gestione delle somme trasferite dai Soggetti attuatori, al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR. Il conto corrente può essere quindi cointestato.

4. Doppio finanziamento

Per la verifica di non incorrere nel doppio finanziamento, in caso di cumulo di più sovvenzioni: è consigliabile prevedere che i beneficiari compilino una dichiarazione con l'indicazione degli importi da riferire al credito d'imposta e alla Sabatini e a eventuali altri aiuti, analogamente a quanto previsto per lo sviluppo rurale?

Risposta

Sì, è consigliabile.

5. Bonifici emessi prima del decreto di concessione

Ammissibilità dei bonifici emessi prima della concessione, senza dicitura né CUP, solo con riferimenti alla fattura. Come gestire casi di errori in fattura o nel bonifico, nell'indicazione del CUP o del numero di domanda?

Risposta

Si veda la risposta al quesito 2.

6. Fatture senza CUP.

È disponibile un modello di dichiarazione di riconducibilità per fatture prive di CUP?

Risposta

Il modello potrà essere eventualmente messo a disposizione dal Soggetto Attuatore.

7. Conto dedicato

Come si controlla il conto dedicato se c'è un solo movimento in uscita sul PNRR?

Si conferma conto unico dedicato sia per movimenti in entrata che in uscita a valere su risorse PNRR. Pertanto, il finanziamento assentito dovrà transitare all'interno del conto dedicato dove si evincerà la relativa uscita finanziaria.

8. Contabilità separata

Come si dimostra la contabilità separata in fase di saldo? In caso di regime forfettario le imprese sono esonerate dalla tenuta delle scritture contabili.

La contabilità separata è una modalità di gestione contabile che le imprese beneficiarie devono garantire a prescindere dalla loro struttura organizzativa. Pertanto, anche le imprese esonerate dalla tenuta delle scritture contabili, dovranno dimostrare, attraverso appositi applicativi informatici (es. Excel) le partite di entrata ed uscita a valere sulle risorse PNRR. Il diritto all'esonero dalla tenuta delle scritture contabili deve essere valutato da chi ha la responsabilità della gestione contabile della struttura organizzativa (es. commercialista).

Si ricorda, in ogni caso (cfr. FAQ n. 69 relativa alla sotto-misura "Macchine" e pubblicata il 29 aprile 2024), che i beneficiari assicurino la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR, conservando tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e rendendoli disponibili per le attività di controllo e di audit.

9. Fatture con sconti o aumenti

Sono ammesse le fatture che presentano sconti o aumenti rispetto al preventivo prescelto, anche nel caso di aumenti che superano gli importi degli altri preventivi?

E' possibile la presenza di fatture che presentano sconti o aumenti rispetto al preventivo, , anche nel caso di aumenti che superano gli importi degli altri preventivi. Resta fermo l'ammontare del contributo riconosciuto a valere del PNRR.

10. Firma legale rappresentante

Atti d'obbligo e domande di saldo presentati da persone giuridiche (società): è ammissibile la firma di un rappresentante legale diverso dal rappresentante legale che ha firmato e presentato la domanda di sostegno?

Si, purché in presenza di idonea documentazione dal quale si evincano i poteri attribuiti al firmatario.

11. Tagging

Percentuale di tag 084 da inserire in Sian e poi in Regis per domande con investimenti "misti" (mobili e non mobili): deve essere sempre 0 o 100 (come indicato dal Dr. Vella l'estate scorsa), o si deve inserire una % proporzionale agli importi per investimenti "mobili"?

Per la sottomisura "Frantoi" ogni progetto deve essere collegato al tag 047.

Per la sottomisura "Macchine" ogni progetto deve essere collegato ai tag 084 e/o Z023 (untagged). A tale fine, ogni progetto potrà essere suddiviso in attività, con un proprio valore economico (costo); ogni attività sarà attribuita ad uno dei due tag indicati. Il totale del valore delle attività deve essere uguale al costo totale del progetto.

12. Scheda DSNH

Scheda A-DNSH, punto 4 ex post - "relazione tecnica di monitoraggio in cui si fornisce evidenza dei risultati raggiunti in termini di riduzione emissioni, efficienza energetica, risparmio idrico, riduzione dispersione nutrienti/fitofarmaci, rispetto del tagging": è possibile basarsi su stime dei risultati raggiunti o sono necessarie misurazioni e valori assoluti? Per le regioni dove era possibile presentare domande su investimenti solo fissi, in che modo è possibile relazionare il rispetto del tagging?

La relazione tecnica dovrà fornire un quadro completo ed esaustivo dei risultati conseguiti a seguito dell'investimento. Quando possibile, è preferibile adottare un approccio basato su misurazioni dirette, che permettano un confronto tra lo scenario pre-intervento e quello post-intervento. Ad esempio, si potrebbero analizzare i consumi energetici o idrici registrati dall'azienda prima e dopo la realizzazione dell'investimento, evidenziando le differenze ottenute grazie agli interventi effettuati.

In assenza di misurazioni dirette, sarà comunque indispensabile fornire una quantificazione dei risultati ottenuti sulla base delle caratteristiche tecniche delle macchine/strumenti installati facendo una stima dei risultati medi ottenuti (ad esempio, risparmio medio per unità di produzione ottenuto attraverso l'investimento). Questi dati dovranno essere supportati da una documentazione tecnica che ne giustifichi l'affidabilità e la metodologia adottata, sia attraverso dati rilevati direttamente, sia mediante stime l'obiettivo principale sarà garantire trasparenza e tracciabilità dei risultati,

documentando in modo coerente e credibile il contributo dell'investimento al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti.

Per quanto riguarda il rispetto del tagging occorre fare riferimento alla FAQ n. 11.

13. Template caricamento REGIS

Template per *Regis* "complessi", per frantoi e per macchinari, procedure per anticipi e procedure per saldi...

I template per il caricamento massivo sono standard per tutte le misure PNRR, predisposti a cura di Sogei Spa e riproducono in fogli excel e campi l'insieme delle sezioni e sottosezioni delle tile in *Regis* ("Anagrafica progetto", ...).

Per venire incontro alle esigenze di semplificazione manifestate dai Soggetti attuatori della Misura, a seguito di interlocuzioni con Sogei, è stato predisposto un template semplificato contenente un set minimo di dati al solo fine di poter permettere la creazione del progetto a sistema. Questo Template è stato trasmesso informalmente alle Regioni/Province Autonome nel mese di novembre 2024 e poi ritrasmissione via PEC nel mese di gennaio 2025, a seguito dell'avvenuta creazione delle PRATT e Convenzioni per la sottomisura "macchine". La compilazione e trasmissione del template semplificato, utile per poter avviare le procedure per le richieste di anticipo, è comunque funzionale unicamente alla registrazione dei progetti su ReGiS e non è in alcun modo esaustivo della richiesta di caricamento dati sulla piattaforma da assicurare in sede di monitoraggio e rendicontazione dei progetti.

Per assicurare il corretto adempimento degli obblighi di Monitoraggio previsti dalla Circolare MEF_RGS n.27/2022, i Soggetti attuatori, nelle more dell'implementazione dell'interoperabilità dei diversi sistemi informativi, dovranno infatti comunque procedere al popolamento di tutti i dati previsti dal sistema *Regis* attraverso i template di caricamento massivo o – nei casi di utilizzo SIAN – attraverso la maschera di AGEA.

Quanto alle procedure per anticipi e saldi, delineate dal "Manuale tecnico-operativo sulla rendicontazione e sul circuito finanziario dei progetti PNRR a valere sulla sottomisura **"Ammodernamento dei frantoi oleari"** e dalle "Indicazioni tecnico-operative sulla rendicontazione del circuito finanziario per i progetti PNRR misura M2C1 I2.3 sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli", queste sono state semplificate dal Decreto Masaf prot. n. 0585253 del 6 novembre 2024 recante la semplificazione del circuito finanziario concernente sia la sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari" che la sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli"

14. Comunicazione - Targhe

E' necessaria l'apposizione di una targa o piastra sul mezzo acquistato, con il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e con l'emblema dell'Unione europea, o è sufficiente l'indicazione sulla documentazione e sull'eventuale sito web come prevede il Decreto?

Come previsto dall'art. all'art. 34 paragrafo 2 del Regolamento UE 2021/241, i beneficiari di un finanziamento Next Generation UE devono garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche attraverso l'apposizione dei loghi e di altri materiali grafici (emblema dell'UE). Come già indicato nella FAQ n. 7 pubblicata il 5 maggio 2023 relativa alla sotto-

misura “ammodernamento dei frantoi oleari”, “la promozione del progetto potrà avvenire, a titolo esemplificativo, sul sito web ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione in un luogo facilmente visibile al pubblico di un poster o una targa, che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato, inclusi i suoi obiettivi, e il richiamo al sostegno fornito dal Next Generation EU e relativi loghi. Ulteriori informazioni potranno essere fornite al momento dell’adozione della strategia di comunicazione del PNRR”.

15. Credito di imposta

È possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea?

Si veda risposta al quesito 1.

16. Domanda di saldo

Dovendo ancora predisporre per la mia regione (non Sian) le dichiarazioni e gli impegni richiesti ai beneficiari da includere nelle domande di saldo, sarebbe utile sapere quali informazioni è consigliabile richiedere, considerando i dati che saranno necessari per la compilazione, per singola impresa, sulla piattaforma Regis, utilizzando i template di caricamento massivo (inclusa la parte relativa alla rendicontazione).

E’ necessario fare riferimento al manuale di rendicontazione, incrociando la verifica con i fogli del template “anagrafica di progetto” relativi alla rendicontazione.

17. Fatture prive di CUP

Eventuali fatture prive di CUP emesse dopo la comunicazione di ammissione, con o senza dicitura (riferimento al titolo dell’intervento e al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, emblema dell’Unione europea, nonché il riferimento alla misura PNRR - sezione XIV del DM): sarà ammissibile la procedura prevista da Arpea per regolarizzare le fatture prive di dicitura/CUP per il PSR 14-22, in particolare l’opzione di "integrazione elettronica con codice TD20"?

Si veda risposta al quesito 2.

18. Giustificativi di spesa – Emblema UE

Come concordato nel corso delle riunioni del 2024, si chiede conferma che non sia necessario riportare l’emblema dell’Unione Europea nei giustificativi di spesa (fatture e fatture elettroniche).

Nei giustificativi di spesa occorre riportare la dicitura “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”. Non è ovviamente possibile apporre i loghi all’interno della fattura elettronica (es. l’emblema UE). Pur tuttavia sarà obbligatorio inserire i riferimenti all’utilizzo dei fondi a valere su PNRR all’interno del campo descrittivo della fattura.

19. Invio rendicontazioni

Si chiede se è prevista una cadenza regolare nell'invio dei prospetti di rendicontazione da parte dei soggetti attuatori (ad esempio a una certa data di ogni mese, o bimestralmente...).

Non è prevista una cadenza temporale.

20. Richieste di anticipazione

Si chiede un chiarimento relativo alla documentazione da inoltrare a MASAF per le richieste di anticipazione del bando frantoi.

La documentazione da trasmettere per le richieste di trasferimento risorse a titolo di anticipazione è riportata nella nota MASAF - PNRR 3 - Prot. Uscita N.0543563 del 15/10/2024.

21. Controlli in situ

Se i controlli in situ siano ritenuti indispensabili, e laddove lo fossero, da chi e in che percentuale debbano essere effettuati.

La fattispecie dei controlli in situ deve essere regolata direttamente dal Soggetto Attuatore. Tuttavia, ai fini dell'attività di controllo da parte dell'U.d.M., la suddetta fattispecie non rientra tra gli elementi obbligatori di controllo.

22. Fotografie georeferenziate

Si chiede conferma dell'effettiva utilità di fotografie georeferenziate per investimenti che non sono fissi e possono essere trasferiti senza alcuna difficoltà.

Le fotografie georeferenziate costituiscono elemento apprezzabile ai fini dei controlli U.d.M.

23. Rinuncia presentata da beneficiario

In che modo va gestita sul sistema Regis la domanda di rinuncia presentata dal beneficiario.

Ogni Soggetto attuatore è tenuto a comunicare formalmente al MASAF l'adozione di un atto di revoca del finanziamento (a seguito di rinuncia, revoca o altre fattispecie) o di assegnazione di risorse (eg, a seguito di revoca e quindi di scorrimento di graduatoria).

A seguito di tale comunicazione, il MASAF aggiorna il registro dei beneficiari finanziati dalla misura, dovendo monitorare il mantenimento del target (10.000 beneficiari) in vista della conclusione della fase di assessment.

Il MASAF attiva quindi la procedura per la cancellazione del progetto su REGIS

24. Indicatori comuni.

Come previsto nella Sezione VII "Modalità di rilevazione degli "indicatori comuni" e del "contributo al clima e al digitale" (tagging) della sottomisura" dell'Allegato 1 al DM 0413219/2023 , come modificato dal DM 144081/2024, le Regioni e le Province autonome sono tenute a comunicare tramite Pec all'indirizzo ao0.pnrr@pec.politicheagricole.gov.it lo stato degli indicatori comuni al 31 dicembre e

al 30 giugno rispettivamente entro il 5 febbraio e il 5 agosto. Si chiedono chiarimenti relativi ai dati da inserire nella scheda I e se la deadline del 5 febbraio è confermata.

Risposta

I SA devono fare riferimento alla Circolare MEF-RGS 34/2024 e alle allegate “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il PNRR”, soprattutto alle sezioni I e III, riguardanti, rispettivamente, i “principi generali” e le “Istruzioni per inserimento dati in ReGiS”.

Si rammenta che la PEC aggiornata del MASAF è la seguente: aoo.pnrr@masaf.gov.it

25. Controlli *in loco*

Qual è l'ordine cronologico in cui si pone la fase del "controllo in loco" rispetto all'iter procedurale dell'istruttoria della domanda di saldo? Chi è deputato al controllo in loco?

I controlli in loco possono essere svolti anche dal Soggetto Attuatore. Resta ferma la disciplina dei controlli in loco ai sensi della Circolare MEF-RGS n.30/2022 in capo all'Ufficio “Rendicontazione e controllo” PNRR del MASAF.

26. Codice convenzione e PRATT

Quali codici convenzione e PRATT utilizzare per il bando macchine?

PRATT e Convenzioni per il bando macchine state create e inviate alle Regioni (ad esclusione di Veneto, Emilia Romagna e Molise per problemi diversi)

27. Indicatore target

L'indicatore target è T0260 come per il bando frantoi?

Si

28. Indicatori output

Ci confermate che gli indicatori di output non devono essere valorizzati?

Si

29. Pagamenti - Valorizzazione

Come devono essere valorizzati i pagamenti nel caso degli aiuti alle imprese? Noi abbiamo inteso che si registrano i pagamenti erogati dal soggetto attuatore al destinatario finale. Se così deve essere, dato che la percentuale di contribuzione non è 100%, la somma dei pagamenti non sarà mai pari all'importo totale di progetto. E' corretto?

Su REGIS deve essere censito l'intero progetto

30. Tabelle di contesto

Le tabelle di contesto degli ultimi template pubblicati a giugno 2024 non sono sempre allineate con Regis. Si chiede conferma che possiamo utilizzare per la classificazione dei progetti i seguenti codici

- TipologiaClassificazioneProgetto = 01 (ALTRE CLASSIFICAZIONI)
- ValoreClassificazioneProgetto = ven_007 (Veneto # Smart agrifood # Sviluppo dell'agricoltura e zootecnica di precisione)

Confermato

31. Voce di spesa

Per lo stesso motivo di cui sopra, ci confermate che possiamo utilizzare la voce di spesa 00711 - Altri materiali inventariabili (arredi etc...)?

Confermato

32. Tabelle di contesto

Nell'ultima versione dei template la tabella di contesto ZTAG_2 è sparita, nella versione precedente per il medesimo tag ci sono opzioni diverse (per es. per il tag Z023 ci sono i seguenti codici: CLS_TAG_ENVIR_023, CLS_TAG_GREEN_023, CLS_TAG_CLIMA_023). Ci confermate che i tag da utilizzare per il bando macchine sono CLS_TAG_ENVIR_084 e CLS_TAG_ENVIR_023?

Il tag da utilizzare è CLS_TAG_DIG_084

33. Tag

Per il bando frantoi abbiamo notato che in Regis è stato caricato anche il tag 084 (Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto) con una percentuale del 100%, nonostante noi non lo avessimo inserito nel template. Come mai?

Il Tag 084 non si applica a frantoi

34. Indicatori comuni

Per il bando frantoi gli indicatori comuni di progetto che noi avevamo trasmesso attraverso il template (foglio ZPINDPRG) non risultano caricati in Regis. Come mai?

Eventuali anomalie a seguito di caricamenti massivi devono essere comunicate a ufficio di monitoraggio che provvede a contattare SOGEI.

35. Interoperabilità

E' possibile attivare l'interoperabilità tramite web service?

Le interlocuzioni tecniche tra AGEA/SIAN e Regis per lo sviluppo dell'interoperabilità sono attualmente in corso.

Per le regioni "non SIAN" si procederà a contattare il MEF per l'avvio delle interlocuzioni tecniche.